

ART. 1
ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE
PER L'EMERGENZA "CASA"

1. Ai sensi dell'art. 19 del vigente Statuto Comunale nonché dell'art. 31 comma 4 della L. 8.6.1990 n. 142 è istituita la Commissione Consiliare per l'emergenza "casa".
2. Scopi della Commissione sono:
 - a) Svolgere una indagine conoscitiva sulla situazione abitativa esistente nel territorio comunale di Basiglio in relazione all'aumento dei canoni di locazione degli immobili di proprietà degli enti pubblici e privati ed alle dismissioni di immobili di proprietà di enti pubblici.
 - b) esaminare studiare e proporre le forme di intervento ritenute più idonee per la tutela della popolazione residente ed in particolare per i cittadini in condizioni economiche svantaggiose.

ART. 2
COMPOSIZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione prevista dall'art. 1 è nominata dal Consiglio Comunale subito dopo la convalida degli eletti. Essa è composta da consiglieri comunali designati dai capigruppo. Ogni gruppo consiliare ha diritto di esprimere un rappresentante anche nel caso si costituiscano nuovi gruppi consiliari.
2. In caso di dimissione o decadenza dalla carica di un consigliere che sia anche componente della Commissione il capogruppo consiliare di appartenenza designa un altro consigliere. La relativa surroga viene effettuata con deliberazione di consiglio comunale.
3. Il numero dei voti disponibili a favore dei rappresentanti di ciascun gruppo deve corrispondere al numero dei voti spettanti in Consiglio al gruppo stesso.
4. I voti sono equamente ripartiti tra tutti i rappresentanti di ciascun gruppo, senza attribuzione di frazioni di voto. Le ripartizioni e l'attribuzione dei voti sono effettuate dal Presidente della Commissione in ciascuna seduta della Commissione secondo la presenza dei Consiglieri stessi alle sedute.

ART. 3
PRESIDENZA E SEGRETERIA

1. La Commissione elegge tra i propri componenti il Presidente ed il Vice-Presidente.
2. Il Vice-Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
3. Il Segretario della Commissione è un funzionario del Comune designato dal Segretario Comunale di qualifica funzionale non inferiore alla V.

ART. 4
COMPITI DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione, nell'ambito delle competenze attribuite dall'art. 1 del presente regolamento, ha il compito di:
 - a) svolgere funzioni istruttorie, consultive, referenti e di proposta sugli atti di competenza del Consiglio Comunale o ad essa demandate dal Consiglio Comunale, dalla Giunta, dal Sindaco;
 - b) su richiesta del Consiglio Comunale, della Giunta e del Sindaco formulare pareri su questioni all'esame dell'Amministrazione Comunale che abbiano attinenza con le competenze attribuite alla commissione di cui all'art. 1 del presente regolamento.
2. I termini per l'espletamento dei compiti indicati ai precedenti punti a) e b) sono proposti dal Presidente ed approvati dalla commissione stessa.

ART. 5
CONVOCAZIONE

1. La Commissione è convocata nella sede municipale dal Presidente. Il Sindaco o un componente della Commissione possono richiedere la convocazione, con l'inserimento all'ordine del giorno delle questioni richieste.
2. Il Presidente della Commissione fissa il programma dei lavori, il giorno e l'ora della seduta, l'elenco delle persone invitate ad intervenire. Il Presidente iscrive all'ordine del giorno gli argomenti richiesti.
3. L'avviso di convocazione è comunicato per iscritto, a mezzo notificazione, 5 giorni prima del giorno stabilito per la riunione ai componenti e per conoscenza al Sindaco ed all'Assessore competente per la materia trattata all'ordine del giorno.
L'avviso di convocazione è pubblicato all'albo pretorio. In caso di urgenza il termine per la convocazione, a mezzo di notificazione, può essere ridotto a 24 ore.
4. Tutta la documentazione necessaria per l'espletamento dei compiti della Commissione deve essere messa a disposizione dei consiglieri a cura del Presidente e del Segretario della Commissione lo stesso giorno dell'inoltro dell'avviso di convocazione.
5. La Commissione non può riunirsi durante le sedute del Consiglio Comunale.

ART. 6
VALIDITA' DELLE SEDUTE

1. La seduta è validamente costituita non appena raggiunta la presenza di 3 componenti tra cui il Presidente o il Vice Presidente, accertata la regolarità della convocazione.

2. Sulle proposte conclusive dei lavori la Commissione decide con la maggioranza assoluta dei voti favorevoli calcolati ai sensi dell'art. 2.
3. Le votazioni avvengono a scrutinio palese con le stesse modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio Comunale, salvo i casi concernenti persone che devono avvenire a scrutinio segreto. In quest'ultimo caso ciascun componente della Commissione vota utilizzando tante schede quanti sono i componenti del Consiglio Comunale dallo stesso rappresentati.
4. Le proposte approvate all'unanimità dalla Commissione ove sottoposte in relazione alle competenze di legge all'approvazione del Consiglio Comunale sono poste in votazione senza discussioni. Le proposte approvate a maggioranza sono illustrate al Consiglio Comunale da un relatore di maggioranza e da un relatore di minoranza.
5. Le risultanze della Commissione vengono comunicate a cura del Presidente della Commissione al Sindaco che ne cura la trasmissione al Consiglio Comunale nella sua prima seduta.
6. Dopo 2 riunioni consecutive della Commissione andate deserte le proposte iscritte nel programma dei lavori vengono discusse direttamente in Consiglio Comunale.
7. Ove siano predisposte proposte di deliberazione, le stesse devono essere corredate a cura del Presidente della Commissione dai pareri previsti dall'art. 51 della L. 142/90.

ART. 7

PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI

1. Il Sindaco ha facoltà di intervenire alle sedute della Commissione per dare comunicazioni su argomenti iscritti nel programma dei lavori.
2. Gli assessori partecipano alle sedute di commissione che trattano argomenti iscritti all'ordine del giorno riguardanti il proprio settore.

ART. 8

AUDIZIONI E COLLABORAZIONI DI TERZI, ACCESSO AD INFORMAZIONI E DOCUMENTI

1. L'audizione in Commissione di persone estranee all'Amministrazione può essere richiesta dal Presidente o da un componente la Commissione stessa.
2. La Commissione, qualora ritenga di avvalersi della collaborazione di esperti, deve darne comunicazione al Sindaco precisando l'oggetto della consulenza, le motivazioni della richiesta ed i criteri di scelta.
3. La Commissione ha in ogni caso diritto di avvalersi della consulenza giuridico-amministrativa del Segretario Comunale, nonché della collaborazione di dirigenti e responsabili di servizio del Comune per la redazione delle proprie proposte. I suddetti funzionari possono intervenire su richiesta del Presidente.

4. Il Presidente della Commissione e/o i singoli componenti della stessa possono richiedere direttamente al Sindaco, agli Assessori, e agli uffici competenti tutte le informazioni, i chiarimenti, le notizie, copie di atti o documenti riguardanti le materie attribuite alla propria competenza.
5. Ai sensi della L. 31/12/1996 n. 675 il trattamento dei dati personali acquisiti è finalizzato al lavoro della Commissione.

ART. 9 VERBALI DELLE RIUNIONI

1. I verbali delle sedute sono redatti a cura del segretario. Essi contengono unicamente le proposte conclusive assunte dalla Commissione su ogni singolo argomento dettate dal Presidente, le dichiarazioni dei consiglieri che ne abbiano fatto richiesta, l'esito di votazioni eventualmente svolte sulle suddette proposte conclusive relative agli argomenti trattati.
2. L'approvazione del verbale è fatto di norma entro la seduta successiva della Commissione salvo idonee motivazioni.
Il verbale è depositato presso apposito ufficio istituito presso la segreteria comunale.

ART. 10 PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE - DISPOSIZIONE DI RINVIO

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo contraria decisione della Commissione a tutela del diritto alla riservatezza delle persone.
2. Ove non in contrasto con le disposizioni contenute dal presente regolamento alle commissioni consiliari si applicano le disposizioni regolamentari relative al funzionamento del Consiglio Comunale.
3. Al fine della massima pubblicità gli avvisi di riunione sono affissi all'Albo Pretorio, nelle bacheche pubbliche e divulgate su organi d'informazione comunale.

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 56

DEL 17.6.1999

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE DAL 21.6.1999

AL 5.7.1999 SENZA OPPOSIZIONE.

APPROVATO DAL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO IL 30.6.1999


ATTI N. 24

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE DAL 28.7.1999

AL 11.8.1999

ENTRA IN VIGORE IL 12.8.1999

p. IL SINDACO
IL VICE SINDACO
(Ing. Federico COLETTI)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Fernando PATTI)

